

ENTI NON COMMERCIALI

Il massaggio è sport

di Guido Martinelli

La sezione quinta del **Consiglio di Stato**, in sede giurisdizionale, ha pronunciato, lo scorso 7 luglio, una **sentenza** (la **numero 03378/2016**) le cui conseguenze possono essere di interesse anche per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il tema ruota attorno alla **qualifica professionale** necessaria per svolgere attività di **massaggio**. Il Comune di Sanremo aveva disposto la chiusura temporanea di un centro benessere sul presupposto che svolgesse una **attività di estetica**: ***“in assenza di titolo autorizzativo e in assenza di direttore tecnico qualificato”***.

Il legale rappresentante impugnava il provvedimento deducendo: ***“la non riconducibilità dell'attività concretamente svolta, consistente nella pratica di massaggi Tuina, a quella di estetista”***.

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, oggetto di esame in appello, aveva sostenuto che: ***“tutte le pratiche manipolatorie rientranti nella categoria delle discipline bio – naturali (tra cui lo shiatsu e il tuina)”*** siano riconducibili all'attività di estetista.

Il presupposto giuridico è dato dall'articolo 1, comma 1, della L. 1/1990 avente ad oggetto la disciplina dell'**attività di estetista**. La norma indicata, infatti, fa rientrare tra le attività oggetto di esclusiva: ***“tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti”***.

La motivazione si basa sulla interpretazione del citato disposto normativo. Secondo il Giudicante di primo grado esiste una **finalizzazione alternativa** dell'attività di estetista: la prima legata al mantenimento del corpo umano in perfette condizioni e l'altra di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Il Consiglio di Stato, con il provvedimento in esame, respinge questa tesi ritenendo che questa alternativa finalistica dell'attività di estetista: ***“non appare conforme al modello legale della professione il quale non contempla alcuna alternatività”***. Pertanto, la corretta lettura della norma che disciplina l'attività di estetista deve portare a concludere che, indistintamente, tutti i trattamenti riservati all'attività di soggetti in possesso di detta qualifica siano diretti allo **scopo unitario** di eliminare o ridurre gli **inestetismi** presenti nel corpo umano.

Ma *“questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie dei massaggi Tuina che non perseguono quell’obiettivo”*. Di conseguenza l’attività svolta dalla ricorrente appare estranea a quella riservata dalla L. 1/1990 alle estetiste.

Pertanto, il Giudicante di secondo grado ha, di fatto, **legittimato l’esercizio di attività di massaggio “non estetico” al di fuori di ogni autorizzazione amministrativa e/o di qualificazione degli operatori**.

Sotto tale profilo, pertanto, dovrebbe andare necessariamente confermata la nostra tesi (si veda [palestre-e-la-gestione-di-saune-e-solarium/](#)) secondo la quale non appare condivisibile la giurisprudenza che impone la presenza dell’estetista in tutti quei centri sportivi che utilizzano anche saune e *solarium*.

Di conseguenza, lo svolgimento, da parte di una associazione o società sportiva dilettantistica, nell’ambito del proprio centro, di attività di massaggi o l’utilizzo di saune che non abbiano finalità estetiche, alla luce della decisione in commento, apparirebbe libero da vincoli amministrativi o di qualificazione del personale.

Ma, nel caso in esame, è presente un altro aspetto curioso che apparentemente è rimasto estraneo agli atti processuali.

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (in sigla F.I.Wu.K.) regolarmente riconosciuta dal Coni come disciplina associata, **prevede, nel suo statuto** all’articolo 3 comma 2, tra le attività dalla medesima disciplinate, *“le arti marziali di origine cinese quali il Wushu KungFu tradizionale (in tutti gli stili interni ed esterni tra cui ... il **Tuina**, ...)”*.

Senza volere ora necessariamente capire come possa un massaggio essere considerato un’arte marziale, comunque di carattere o di origine sportiva stante l’avvenuto riconoscimento da parte del Coni, resta la possibilità che non solo **l’operatore di massaggio Tuina** non debba avere abilitazioni particolari, alla luce della commentata sentenza del Consiglio di Stato, ma che, inoltre, egli **possa essere “compensato” con la disciplina di maggior favore di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir**.

Consentitemi una considerazione finale di carattere personale. **Stante la circostanza che una attività riconosciuta dal Consiglio di Stato come “massaggio” sia poi riconosciuta dal Coni come sportiva mi induce a ritenere che diventa sempre più urgente una definizione legislativa di cosa si debba intendere per sport.**

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON

GUIDO MARTINELLI

Milano Bologna Verona

